



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 24/12
Lussemburgo, 13 marzo 2012

Sentenza nella causa C-376/10 P
Pye Phyo Tay Za / Consiglio

Le sanzioni adottate dal Consiglio nei confronti di un paese terzo non possono essere applicate a persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti di tale paese

La Corte annulla il regolamento europeo che impone il congelamento dei capitali del sig. Pye Phyo Tay Za, nella parte in cui riguarda quest'ultimo

In considerazione dell'assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti umani in Birmania/Myanmar¹, il Consiglio ha adottato, a partire dal 1996, una serie di misure restrittive nei confronti di tale paese. Le misure in questione sono state regolarmente prorogate ed intensificate. Esse, in particolare, impongono il congelamento dei capitali appartenenti ai membri del governo del Myanmar e delle persone ed entità ad essi collegate, i cui nomi figurano in un elenco predisposto dal Consiglio.

Il sig. Pye Phyo Tay Za è stato iscritto in tale elenco a titolo di persona che beneficia delle politiche economiche del governo; il suo nome era corredato dell'informazione «Figlio di Tay Za» ed il nome di suo padre era a sua volta accompagnato dall'informazione «Direttore generale, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co.».

Nel mese di maggio 2008, il sig. Pye Phyo Tay Za ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento del regolamento europeo² il cui elenco riportato in allegato conteneva il suo nome.

Con sentenza del 19 maggio 2010³, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarando, in particolare, che si poteva presumere che i familiari dei dirigenti di imprese traevano profitto dalla funzione svolta da tali dirigenti, così da beneficiare a loro volta delle politiche economiche del governo. Il Tribunale ha altresì affermato che detta presunzione poteva essere confutata qualora il sig. Pye Phyo Tay Za fosse riuscito a dimostrare di non aver alcun legame stretto con il dirigente appartenente alla sua famiglia (57).

Il sig. Pye Phyo Tay Za ha allora proposto la presente impugnazione avverso tale sentenza. Nella fattispecie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle condizioni alle quali un regime di sanzioni attuato dal Consiglio, nei confronti di un paese terzo, può riguardare le persone fisiche e sul grado d'intensità del legame che deve esistere tra queste persone ed il regime dirigente.

Nell'odierna sentenza, la Corte si richiama alla sua giurisprudenza⁴ secondo la quale le misure restrittive nei confronti di un paese terzo possono riguardare unicamente, per quanto attiene alle persone fisiche, i dirigenti di tale paese e le persone ad essi collegate (53, 63).

¹ La prima azione dell'Unione è rappresentata dalla posizione comune 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar (GU L 287, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1).

³ Sentenza del 19 maggio 2010, Pye Phyo Tay Za/Consiglio ([T-181/08](#)).

⁴ Sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione ([C-402/05 P e C-415/05 P](#)), v. altresì CS n. [60/08](#).

In tal senso, dichiarando che misure restrittive siffatte non potevano riguardare persone collegate a tale paese «ad altro titolo», la Corte ha inteso limitare le categorie di persone fisiche che possono essere colpite da misure restrittive mirate a quelle aventi un collegamento con il paese terzo in questione che s'impone con ogni evidenza, vale a dire ai dirigenti dei paesi terzi e agli individui che sono collegati a tali dirigenti (69).

Pertanto, l'applicazione di misure siffatte alle persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti del paese terzo interessato ed indipendentemente dalla loro personale condotta è contraria al diritto dell'Unione (66). Infatti, non è agevole stabilire un legame, neppure indiretto, tra, da un lato, l'assenza di progressi verso la democratizzazione e la persistenza delle violazioni dei diritti umani in Myanmar, che rappresentano una delle ragioni che hanno condotto all'adozione delle misure restrittive, e, dall'altro, la condotta dei familiari dei dirigenti di imprese, la quale, di per sé, non sia stata oggetto di alcuna censura (67).

Di conseguenza, una misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti al sig. Pye Phyo Tay Za poteva essere adottata unicamente in presenza di elementi precisi e concreti idonei a dimostrare che egli beneficiava delle politiche economiche dei dirigenti del Myanmar (70).

Da tali considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che si poteva presumere che i familiari dei dirigenti di imprese traggono profitto dalla funzione svolta da questi ultimi, così da beneficiare a loro volta delle politiche economiche del governo e che, di conseguenza, esiste un legame sufficiente tra il sig. Pye Phyo Tay Za ed il regime militare del Myanmar (71).

La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale e le disposizioni del regolamento controverso che riguardano il sig. Pye Phyo Tay Za.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](http://Europe.by.Satellite)» ☎ (+32) 2 2964106